

## Terminologia del contratto

Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta qui di seguito il significato dei termini impiegati:

**Compagnia:** l'Impresa Assicuratrice, cioè Skandia Vita S.p.A.;

**Contraente:** chi stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia;

**Assicurato:** la persona, beneficiaria delle prestazioni pensionistiche, sulla cui vita è prestata l'assicurazione; per tale contratto essa coincide con la figura del Contraente;

**Eredi:** la persona o le persone che possono riscattare il capitale assicurato in caso di morte dell'Assicurato;

**Proposta di assicurazione:** il documento contenente la proposta del Contraente per la stipulazione del contratto di assicurazione con la Compagnia;

**Contratto:** l'insieme delle Condizioni Contrattuali, della Proposta di assicurazione, del Documento di Polizza ed eventuali successive appendici emesse dalla Compagnia;

**Fondi interni:** Fondi interni assicurativi della Compagnia il cui patrimonio è suddiviso in quote. Tali Fondi vengono descritti nella presente Nota Informativa, e disciplinati nel "Regolamento dei Fondi interni" allegato alle Condizioni Contrattuali;

**OICR:** Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi comuni di investimento, SICAV e Unit Trusts che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria);

**Premio:** l'importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia;

**Premio investito:** la parte di premio versato per l'acquisto di quote di Fondi interni. Il premio investito è dato dal premio versato meno il caricamento per oneri di acquisto sul premio e, nel caso del primo premio periodico annuo, del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto nelle modalità indicate al paragrafo "Costi gravanti sul contratto" in Nota informativa;

**Costi gravanti sul contratto:** caricamento per oneri di acquisto sul premio, caricamento periodico per spese di distribuzione, caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, caricamento per spese di pagamento della rendita e costo inerente al trasferimento;

**Quote:** le parti di uguale valore in cui ogni Fondo è virtualmente suddiviso;

**Capitale o valore maturato o valore della polizza:** il controvalore, espresso in Euro, delle quote attribuite alla polizza;

**Età dell'Assicurato:** l'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti.

**Decreto:** il Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n.124 che ha disciplinato le forme pensionistiche complementari e successive modifiche ed integrazioni;

**Piano Individuale di Previdenza:** forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita prevista dall'art. 9 ter. del Decreto;

**Prestazioni pensionistiche:** si distinguono quelle di vecchiaia, collegate al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, da quelle di anzianità che possono essere conseguite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa coincidente con un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia;

**Riserva matematica:** l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte ai propri obblighi contrattuali;

**Rendita vitalizia rivalutabile:** importo su base annua, erogato dalla Compagnia all'Assicurato, finché lo stesso è in vita;

**Volatilità:** è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

**Mercati regolamentati:** per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98;

**ISVAP:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo.



## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del contratto unit linked Pianeta Previdenza, senza tuttavia con ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni Contrattuali che lo regolano e che sono fornite insieme alla presente.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Skandia Vita S.p.A., con sede legale in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Italia, è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 700 del 29/10/1997.

Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti telefonando al numero verde 800-127483 oppure scrivendo all'indirizzo sopraindicato.

### B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

#### 1. FINALITÀ DEL PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA

Il contratto denominato Pianeta Previdenza rientra tra le forme pensionistiche individuali disciplinate dal Decreto. In particolare le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono attivate ai sensi dell'art.9-ter del Decreto. La finalità di questa tipologia di contratti è di realizzare una forma di previdenza secondo criteri di corresponsabilità, mediante una gestione assicurativa del/i premio/i versato/i dall'Assicurato, con le seguenti prestazioni erogate a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni;

- oppure
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età alla data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore ai 15 anni.

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. Tuttavia, in base alla disciplina fiscale vigente, non tutti i soggetti che possono aderire hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa.



## 2. PROFILI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

Il contratto qui descritto è un piano individuale di Previdenza del tipo unit linked in cui l'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Le caratteristiche del contratto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" della presente Nota Informativa.

Il contratto Pianeta Previdenza è collegato a Fondi interni, che si caratterizzano per diversi livelli di rischio rispetto al capitale investito, in funzione delle politiche di gestione delle attività sottostanti. I rischi connessi all'acquisto di quote di OICR sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote stesse che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità degli OICR medesimi. E' fondamentale per il Contraente valutare il tipo di attività finanziarie in cui i singoli Fondi interni investono, in modo da acquisire consapevolezza dei differenti rischi e delle prospettive di rendimento correlate e, conseguentemente, poter scegliere i Fondi interni che maggiormente incontrano le sue esigenze.

Più in dettaglio, con la conclusione del contratto Pianeta Previdenza, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari. In particolare gli elementi di rischio sono:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla società emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- **il rischio di liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In via generale si può affermare che i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. Nel caso inoltre di una assenza di una quotazione ufficiale la determinazione del valore effettivo del titolo può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **il rischio di cambio:** le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'Euro possono essere soggette a rischio di cambio;
- **il rischio di controparte:** i titoli obbligazionari e del mercato monetario pur presentando, di norma, contenute possibilità di oscillazione dei prezzi, sono soggetti al rischio derivante dal mancato rispetto da parte degli emittenti degli obblighi di rimborso e corresponsione degli interessi;
- **il rischio relativo alla valorizzazione delle quote di O.I.C.R.** è collegato all'andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) di tali quote.

I Fondi interni sono dettagliatamente descritti alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1.2 Fondi interni a cui è collegata la prestazione" della presente Nota Informativa.

Il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia.

L'importo del capitale maturato a scadenza trasformabile in prestazione pensionistica non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Le prestazioni assicurative saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1. Prestazioni Assicurative" della presente Nota Informativa.

In caso di riscatto, effettuabile nei soli casi previsti dal Decreto o in seguito al decesso dell'Assicurato, l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati dal Contraente, in virtù degli elementi di rischio sopra menzionati e dell'intrinseca variabilità della prestazione. Le modalità di riscatto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 5. Riscatto" della presente Nota Informativa.

In caso di trasferimento presso altre forme pensionistiche, l'importo trasferibile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati dal Contraente. Le modalità di trasferimento presso altre forme pensionistiche saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 10.

Trasferimento" della presente Nota Informativa.

## **Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.**

## C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

#### *Prestazione in caso di vita dell'Assicurato*

Pianeta Previdenza è un Piano Individuale di Previdenza di tipo unit linked. Con questo contratto è possibile costituire un capitale mediante versamenti che consentano l'acquisto di quote dei Fondi interni selezionati direttamente dal Contraente. Occorre distinguere una fase di accumulo e una fase di erogazione della rendita vitalizia rivalutabile. La fase di accumulo è la fase di investimento. La determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, da erogare al raggiungimento dell'età pensionabile, avviene in funzione dell'investimento in Fondi interni.

Pertanto il capitale maturato, determinato sulla base del valore delle quote attribuite al contratto, viene convertito in tutto o in parte, nel momento in cui l'Assicurato ha diritto di accedere alla prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità, in una rendita vitalizia rivalutabile.

L'Assicurato ha la facoltà di scegliere tra diverse opzioni. A seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato - da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata, alla Compagnia, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'erogazione - la rendita viene corrisposta all'Assicurato, in via posticipata nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:

- all'Assicurato, finché è in vita;
- all'Assicurato, finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'Assicurato, nel rispetto della normativa di cui al Decreto;
- all'Assicurato, per un periodo di corresponsione di 5 o 10 anni; se si verifica il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, ai suoi aventi diritto ai sensi del Decreto per il periodo rimanente.

E' ammessa la riscossione della prestazione in forma di capitale in misura non superiore al 50% del valore maturato. Qualora l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica derivante dalla conversione del 50% del valore maturato risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1999, n. 335, commi 6 e 7, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero valore maturato. Inoltre tale limite del 50% del valore maturato, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 25 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che da allora non si siano mai avvalsi della facoltà di riscatto a seguito della cessazione dei requisiti di partecipazione del Fondo Pensione.

### 1.1 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

#### **1.1.1 Determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile**

La prestazione in rendita viene determinata nel suo importo al momento della conversione del valore maturato con le quote dei Fondi interni che sono assegnate al contratto alla data di accesso alla prestazione pensionistica e che sono state acquisite con i versamenti effettuati nel corso del rapporto contrattuale con la tempistica di seguito illustrata in dettaglio.

L'importo della rendita vitalizia rivalutabile che verrà erogato all'Assicurato dalla Compagnia viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione in rendita e dipende dal sesso e dall'età dell'Assicurato al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia o anzianità (Tabella 1).

Il valore maturato con le quote dei Fondi interni si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Il giorno di riferimento per i fini successivamente indicati è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, e sul sito [www.skandia.it](http://www.skandia.it). Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la richiesta, sempreché l'Assicurato abbia raggiunto il diritto di accedere alla prestazione. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

**Pertanto l'importo del capitale maturato a scadenza trasformabile in prestazione pensionistica non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.**

I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono infatti riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il pagamento della rendita sarà erogato in forma posticipata, previo ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21 delle Condizioni Contrattuali e secondo la rateazione prescelta dall'Assicurato.

**1.1.2 Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia**

Per la determinazione dei coefficienti di rendita vitalizia del capitale maturato la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e al rendimento finanziario. In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto:

- delle probabilità di sopravvivenza desunte dalla tavola attuariale, distinta per sesso ed età, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato così come elaborata dall'ANIA e comunemente denominata RG48;
- di un tasso tecnico del 2%;
- delle spese per il servizio di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'importo erogato.

Ai fini della determinazione del coefficiente di conversione di capitale in rendita di cui alla Tabella 1 allegata alle Condizioni Contrattuali, l'età anagrafica maturata a tale epoca deve essere corretta applicando la seguente scala di ringiovanimento/invecchiamento, opportunamente differenziata in base al sesso:

Maschi		Femmine	
Generazione dei nati	Correzione dell'età	Generazione dei nati	Correzione dell'età
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Oltre il 1966	-2	Oltre il 1965	-2

Tuttavia poiché le ipotesi si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari.

A tal riguardo, nelle Condizioni Contrattuali sono predefiniti i motivi connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustificano la modifica dei coefficienti di conversione. In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;
- non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita;
- non intervenga nei 3 anni antecedenti all'erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'ammontare della rendita pagabile all'Assicurato. La Compagnia comunica all'Assicurato la modifica almeno 6 mesi prima della

data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

Con riguardo alla modifica degli elementi finanziari e cioè al tasso tecnico, insito nel calcolo della rendita, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni a), b) e c) di cui al precedente periodo per i coefficienti di conversione, la variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, avrà effetto solo sui premi versati successivamente alla data di effetto della modifica.

**1.1.3 Clausola di rivalutazione nel periodo di pagamento della rendita vitalizia**

Nel corso della sua erogazione, la rendita vitalizia entra a far parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo interno Skandia Previdenza, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

a) *Misura della rivalutazione* - La Compagnia dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento, per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia deve essere almeno pari all'1%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico.

b) *Rivalutazione della rendita vitalizia* - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione annua fissata a norma del punto a), entro il 31/12 che precede l'anniversario suddetto. Da tale anniversario la rendita vitalizia assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento della rendita vitalizia erogata verrà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

**1.2 FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE**

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale e il profilo di rischio desiderati nei Fondi interni alla Compagnia di seguito elencati:

Soluzione Molto Prudente  
Soluzione Prudente  
Soluzione Moderata  
Soluzione Aggressiva  
Soluzione Molto Aggressiva  
Soluzione Etica  
Soluzione Market Timing  
Obbligazionario Italia Vega

Le attività dei Fondi saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

**Soluzione Molto Prudente**

**Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira a preservare nel breve periodo il valore del capitale investito senza rinunciare ad una moderata rivalutazione dell'investimento anche mediante una ridotta esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte monetaria e obbligazionaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di breve periodo.

**Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 2%.

**Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* Il Fondo investe fino ad un massimo del 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente monetario e obbligazionario. Una quota residuale viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

### **Soluzione Prudente**

#### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati obbligazionari, monetari e valutari, nonché una moderata esposizione ai mercati azionari internazionali. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

#### **Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 6%.

#### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe prevalentemente in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e monetario. Una quota minima del 20% viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

### **Soluzione Moderata**

#### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante un'esposizione bilanciata ai mercati obbligazionari/monetari e azionari, e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro, una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazio-

naire/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

#### **Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 12%.

#### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe una percentuale minima del 40% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e la parte rimanente in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

### **Soluzione Aggressiva**

#### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

#### **Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 20%.

#### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe una percentuale minima del 60% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.



L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

## **Soluzione Molto Aggressiva**

### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

### **Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Molto Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 30%.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

## **Soluzione Etica**

### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una moderata rivalutazione del capitale investito mediante una limitata esposizione ai mercati azionari e valutari. Il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere elevato.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

### **Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 12%.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR cosiddetti "etici", sia ad indirizzo prevalentemente azionario, che obbligazionario e monetario. Tali OICR appartengono tassativamente ad almeno una delle seguenti categorie, di seguito elencate per ordine decrescente di preferenza:

- i Fondi etici "sostenibili a lungo termine" cioè gli OICR la cui selezione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a carattere economico-finanziario, nelle quali si integrano considerazioni sociali, ambientali ed etiche partendo dal presupposto che questi aspetti, integrati nella cultura aziendale, sono dei criteri fondamentali di successo che portano ad un'economia "sostenibile" a lungo termine. Il processo di selezione e di monitoraggio viene affidato ad un comitato di controllo indipendente dal gestore che garantisce l'eticità delle scelte e del processo, oltre ad effettuare un controllo periodico sul

rispetto delle regole di selezione e di gestione del Fondo;

- i Fondi etici "socialmente responsabili" cioè gli OICR la cui selezione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a carattere economico-finanziario nelle quali si integrano considerazioni sociali, ambientali ed etiche attraverso dei criteri d'inclusione e di esclusione nello scopo di scegliere le società "socialmente responsabili". L'analisi di sostenibilità riguarda l'attività complessiva delle società e viene effettuata con il supporto di un'unità di ricerca interna o esterna con il dovuto supporto metodologico, e l'eventuale supporto di un comitato etico;

- i Fondi etici "tematici", cioè gli OICR che analizzano in profondità la politica aziendale nei confronti di una tematica di particolare rilevanza (politica ambientale, sociale, etc.), senza però effettuare un'analisi completa delle società. Questi Fondi sono spesso in relazione con temi quali la protezione dell'ambiente e/o lo sviluppo di energie alternative o di qualunque tecnologia che porti ad un miglioramento della relazione tra l'uomo e la natura.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

## **Soluzione Market Timing**

### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

### **Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 15%.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto

to di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

**Obbligazionario Italia Vega**

**Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esclusiva esposizione ai mercati obbligazionari e monetari nonché valutari. Il rischio degli investimenti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è mediamente basso. Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

**Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 2%.

**Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo può investire in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Il Fondo investe inoltre in strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

*Valuta di denominazione:* il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

**Descrizione degli obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi**

La Compagnia può affidare scelte di gestione del Fondo interno ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestioni di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

**Grado di rischio dei Fondi**

Il livello di rischio viene determinato in base alla volatilità annua del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio molto basso	meno di 1%
rischio basso	da 1% a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio alto	da 8% a 15%
rischio alto	da 15% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

**Orizzonte temporale dell'investimento**

Per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

**Strumenti finanziari derivati**

Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

**Modalità e tempistica di valorizzazione delle quote**

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività.

Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

**Crediti d'imposta**

I crediti d'imposta su dividendi distribuiti da società italiane vengono imputati al Fondo nel momento della contabilizzazione del dividendo. Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'investimento di diritto italiano, viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull'eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

**Retrocessioni**

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristoro finanziario di commissioni di gestione.

**Istituzione di nuovi Fondi**

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Società distributrice.

**Modifiche del Fondo**

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia. Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.

Un'altra ipotesi di modifiche ai criteri gestionali può verificarsi nel caso di mutamento della normativa primaria e secondaria che disciplina i profili di investimento dei Fondi. La Compagnia è tenuta infatti a recepire le modifiche e ad adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente apporgerà le stesse in via automatica.

**Fusione con altri Fondi**

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le

modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà messa in atto secondo le modalità sotto elencate:

a. la fusione di Fondi è autorizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;

b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 3 mesi dalla data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del fondo liquidato e del fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata;

c. a partire dalla data d'invio della lettera ai Contraenti, la Compagnia provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, secondo un piano di smobilizzo graduale, realizzando alle migliori condizioni possibili gli strumenti finanziari, monetari e OICR che lo compongono, fino ad avere il Fondo liquido al 100%;

d. la società incaricata della revisione contabile del Fondo interno provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione di un proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento restano depositati presso la Compagnia e presso la Società distributrice entro 90 giorni dalla data di effetto. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenere copia a sue spese;

f. le posizioni dei Contraenti in essere alla data di realizzazione della fusione saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.

## **2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE**

### **Perfezionamento del contratto**

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di Assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio così come determinato successivamente e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

### **Piano dei versamenti**

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

1) *la durata del piano*; tale durata deve essere compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 30 anni; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 70 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto per gli Assicurati di sesso maschile, e non deve superare la differenza tra 65 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto per gli Assicurati di sesso femminile.

2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano, salvo quanto previsto al paragrafo "2.2 Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo";

3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Qualora il Contraente sottoscriva la Proposta in un dato momento ma intenda perfezionare e far decorrere il contratto ad una data successiva, deve esprimere tale richiesta nella Proposta, barrando "Decorrenza tramite successiva richiesta scritta del Contraente". Successivamente, quando intende avviare il Piano, dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta in cui è indicata la data di decorrenza, che dovrà coincidere con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia disporrà del premio.

La Compagnia si riserva la facoltà di non accettare le richieste di attivazione pervenute in data successiva al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della Proposta.

### **Modalità di pagamento**

I premi possono essere versati attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

*Per il pagamento del primo premio periodico e dei premi aggiuntivi:*

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario n° 104310/61 - ABI 01030 - CAB 1600 - IBAN IT 69 S 01030 01600 000010431061 intestato a Skandia Vita S.p.A. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

*Per il pagamento dei premi periodici successivi al primo, previsti dal piano di versamenti:*

- *in caso di piani con ricorrenza di pagamento trimestrale e semestrale:*

- unicamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (RID) del Contraente.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico.

- *in caso di piani con ricorrenza di pagamento annuale:*

- tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (RID) del Contraente. In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico;
- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario n° 104310/61 - ABI 01030 - CAB 1600 - IBAN IT 69 S 01030 01600 000010431061 intestato a Skandia Vita S.p.A. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A..

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

### **Giorno di disponibilità**

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il giorno di disponibilità del premio coincide con quello in cui la Compagnia riceve il bonifico.

Quanto ai pagamenti tramite assegno bancario vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

Ai fini informativi si richiama l'attenzione sul fatto che, posti i tempi necessari occorrenti alla Compagnia per poter disporre del premio, sia per il pagamento tramite bonifico sia tramite assegno, il perfezionamento e la decorrenza del contratto, fissata nel venerdì lavorativo indicato in Proposta, devono tener conto di tale tempistica. Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio per il venerdì indicato in Proposta, il contratto si conclude il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia avrà la disponibilità del premio e gli effetti decorrono da tale data.

### **Modalità di corresponsione dei premi**

Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 1.000.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;
- *rateazioni annuali*:
  - nel caso di pagamento della rata effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.
  - nel caso di pagamento della rata effettuato mediante bonifico o

assegno: dal mese in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio.

Il pagamento delle rate – se effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente – verrà effettuato con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dal Contraente.

Il pagamento delle rate annuali effettuato mediante bonifico o assegno dovrà essere effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno, nel rispetto dei giorni di valuta specificati al precedente paragrafo “Giorno di disponibilità”.

Inoltre il Contraente ha la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite al paragrafo “2.1 Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo”;
- modificare l'importo e la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato al paragrafo “2.2 Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo”.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali sospensioni e modifiche mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., secondo la tempistica prevista ai paragrafi 2.1 e 2.2.

#### *Premi aggiuntivi*

Oltre al pagamento del premio periodico annuo previsto dal piano, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 250 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote dei Fondi interni, secondo la scelta del Contraente.

#### **Modalità di conversione del premio in quote**

La Compagnia provvede all'investimento dei premi nelle quote dei Fondi interni secondo la scelta operata dal Contraente, al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio e, nel caso del primo premio periodico annuo, al netto del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, che sono compresi nei costi gravanti sul contratto. Tali costi sono specificati successivamente nella presente Nota Informativa al paragrafo “3.1 Costi gravanti sul contratto”.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti dal versamento del primo premio periodico, dei premi aggiuntivi e dei premi periodici annui successivi al primo versati tramite bonifico o assegno, coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti dal pagamento dei premi periodici successivi al primo versati mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente coincide:

- *in caso di ricorrenza trimestrale:* con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- *in caso di ricorrenza semestrale:* con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- *in caso di ricorrenza annuale:* con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente – al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare del caricamento per oneri di acquisto sul premio e, nel caso del primo premio periodico annuo, al netto del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto – per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- la durata del piano e l'importo del premio periodico;

- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;

- il numero, il valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi interni attribuite a fronte del pagamento del premio.

La frazione di premio, relativa alla copertura caso morte prevista al paragrafo “5. Riscatto” è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo “3.1 Costi gravanti sul contratto”.

#### **2.1 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI PERIODICI SUCCESSIVI AL PRIMO**

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione, la Compagnia continuerà ad effettuare il prelievo del caricamento periodico per spese di distribuzione e del caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui al paragrafo “3. Costi”.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte del Contraente devono pervenire alla Compagnia mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che il Contraente vuole sospendere o riattivare.

#### **2.2 MODIFICA DELL'IMPORTO E DELLA RICORRENZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO ANNUO**

In qualsiasi momento il Contraente può richiedere alla Compagnia di aumentare o diminuire l'importo del premio periodico annuo, fermo restando l'importo minimo previsto al paragrafo “2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote”.

In caso di modifica dell'importo del premio periodico annuo previsto dal piano, la Compagnia continuerà a prelevare, oltre al caricamento per oneri di acquisto sul premio, il caricamento periodico per spese di distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto. Tali costi sono dettagliatamente specificati al paragrafo “3. Costi”.

Inoltre, in qualsiasi momento, il Contraente può richiedere alla Compagnia di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento scelta dal Contraente entreranno in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento della richiesta scritta del Contraente effettuata tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure tramite raccomandata A.R. entro la fine dell'anno solare in corso. Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento così comunicati resteranno invariati sino ad una eventuale nuova richiesta da parte del Contraente.

#### **2.3 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO**

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento del premio, la Compagnia continuerà a prelevare il caricamento periodico per spese di distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui al paragrafo “3. Costi”.

### **3. COSTI**

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

#### **3.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO**

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per oneri di acquisto sul premio, calcolato e prelevato su tutti i premi periodici annui e sui premi aggiuntivi, pari al 3% del premio stesso; i premi aggiuntivi derivanti da trasferimento da altra forma di previdenza complementare non prevedono il pagamento di alcun caricamento per oneri di acquisto sul premio;
- un caricamento annuale per spese di gestione amministrativa



del contratto pari ad Euro 50 annui. Tale caricamento viene prelevato la prima volta, al momento della sottoscrizione del contratto, dal primo premio periodico annuo. Per gli anni successivi a quello di decorrenza della polizza, tale caricamento viene prelevato il giorno di riferimento successivo al 30 giugno di ogni anno, direttamente dal numero totale di quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse;

- un caricamento periodico per spese di distribuzione pari al 2,5% del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Detti caricamenti vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza;
- un caricamento per spese di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'erogato come specificato al paragrafo "1.1.2 Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia";
- un costo inerente al trasferimento verso altre forme pensionistiche disciplinate dal Decreto pari a Euro 100.

### 3.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto dei seguenti oneri:

#### • oneri diretti

Sono gli oneri che gravano sul patrimonio del Fondo e prelevati dalla Compagnia per far fronte a:

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
- spese per bolli.

Per il solo Fondo Soluzione Market Timing, gravano anche delle commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del Fondo.

La percentuale massima degli oneri diretti che grava sui Fondi interni è pari a:

- Soluzione Molto Prudente, Soluzione Prudente, Soluzione Moderata, Soluzione Aggressiva, Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione Etica: 0,20% del patrimonio medio annuo del Fondo;
- Soluzione Market Timing: 0,35% del patrimonio medio annuo del Fondo;
- Obbligazionario Italia Vega: 0,25% del patrimonio medio annuo del Fondo;

Tuttavia si avverte che questi importi, non potendo essere determinati a priori, vengono fissati in via approssimativa, e pertanto potranno in alcuni casi discostarsi in misura minima dagli stessi. In ogni caso l'oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante le percentuali ora indicate.

#### • oneri indiretti

Sui Fondi interni gravano inoltre i costi a carico del patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe. Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli OICR per un valore massimo pari al 2,50%;
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita per la sottoscrizione o il riscatto degli OICR in cui i Fondi interni investono.

### 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e l'epoca in cui si verificano le condizioni per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche del regime obbligatorio di appartenenza. Tale durata potrà essere variata nel corso del rapporto contrattuale se intervengono delle modifiche legislative o di professione dell'Assicurato che incidono sulla determinazione dell'età pensionabile.

E' facoltà del Contraente prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia, fino ad un massimo di 5 anni anche proseguendo il versamento dei premi.

### 5. RISCATTO

L'Assicurato, prima di aver conseguito il diritto alle prestazioni

assicurate, può riscattare, anche parzialmente, il capitale nei soli casi previsti dal Decreto e cioè nel caso di acquisto prima casa per sé o per i figli, di interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa, di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, di spese da sostenere durante il periodo di fruizione dei congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 8 marzo 2000.

Il riscatto può essere richiesto nei casi suddetti e a condizione che siano decorsi otto anni dalla data di perfezionamento del contratto, conteggiati tenendo anche conto del periodo eventualmente maturato presso altre forme pensionistiche.

Diversamente, in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di riscattare il capitale maturato indipendentemente dal rispetto del vincolo temporale e quindi anche prima del termine sopra indicato.

L'Assicurato che intende riscattare, deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R. con la quale sia documentata la ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi interni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente. La conversione delle quote in somme da erogare avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativa al giorno di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, gli eredi hanno la facoltà di chiedere il riscatto del capitale maturato. In questo caso il valore di riscatto varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,1% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi interni valorizzate il giorno di riferimento successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la notizia del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
0 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - Oltre	100,1%

### **Il valore di riscatto, data la variabilità del valore delle quote, non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.**

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21 delle Condizioni Contrattuali.

### 6. MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta.

### 7. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente, una volta perfezionato il contratto, può recedere dal rapporto contrattuale

entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al valore maturato, maggiorato del caricamento per oneri di acquisto sul premio prelevato sul primo premio periodico annuo.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

## 8. OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un Fondo ad un altro.

L'operazione di switch, che non comporta alcun costo, viene effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte, al netto di eventuali riscatti parziali, e reinvestendole il medesimo giorno, nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata AR, del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Una volta eseguita l'operazione di switch, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi Fondi, nonché le informazioni relative al valore delle quote.

## 9. MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il contratto si scioglie:

1) *prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche:*

- in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- alla richiesta, da parte dell'Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale nei casi previsti dal Decreto;
- a seguito del decesso dell'Assicurato;

2) *alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche:*

- in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica prevista dal Decreto.

## 10. TRASFERIMENTO

L'Assicurato può trasferire la propria posizione individuale al Fondo Pensione Complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento presso altre forme pensionistiche individuali può altresì essere effettuato dopo un periodo minimo di tre anni dalla data di decorrenza del contratto. L'importo sarà pari al controvalore delle quote possedute, diminuito di un costo pari a Euro 100.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi interni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di trasferimento - con la documentazione prevista all'art. 21 delle Condizioni Contrattuali - da parte del Contraente. La conversione delle quote in somme da trasferire avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

L'importo trasferibile verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento.

**L'importo trasferibile non è predeterminato e potrà**

**essere superiore o inferiore ai premi versati.**

La Compagnia metterà a disposizione dell'Assicurato la somma da trasferire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con la documentazione prevista dall'art. 21 delle Condizioni Contrattuali.

E' inoltre consentito il trasferimento da altra forma di previdenza complementare presso il presente Piano Individuale di Previdenza nel rispetto dei limiti sopra previsti.

## 11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti dovuti dalla Compagnia in caso di riscatto, di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica o di richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 21 delle Condizioni Contrattuali.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti, ad eccezione della rendita, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Il pagamento della rendita sarà erogato in forma posticipata, previo ricevimento della documentazione e secondo la rateazione prescelta dall'Assicurato.

Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ai fini informativi si rammenta che per usufruire dei benefici fiscali e per poter esercitare le opzioni devono sussistere i requisiti previsti dal Decreto e comprovati dai documenti previsti all'art. 21 delle Condizioni Contrattuali.

## 12. REGIME FISCALE

*Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa*

### Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

In capo al Contraente l'ammontare dei premi versati è deducibile annualmente per un importo massimo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a Euro 5.164,57. Se alla determinazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, fermo restando il suddetto limite, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a Forme Pensionistiche Collettive. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (così detti *vecchi iscritti ai vecchi fondi*). Alla determinazione dell'importo deducibile concorrono tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche disciplinate dal Decreto, anche riferiti a persone fiscalmente a carico del Contraente, con la sola esclusione dell'eventuale quota versata di Trattamento di Fine Rapporto. Il Contraente ha l'onere di comunicare alla Compagnia, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'ammontare dei premi non dedotto fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi. Detto importo non concorrerà a formare base imponibile per l'imposta dovuta sulle prestazioni.

Con riferimento alla frazione di premio relativa alla copertura "caso morte", prevista dalla presente polizza e prelevata mensilmente dalla Compagnia unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo "3.1 Costi gravanti sul contratto", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, per un importo annuo non superiore a Euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti. A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'imposta.

### Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione

La Compagnia applica sul risultato maturato in ciascun anno sulle posizioni individuali una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11%, calcolata e prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del nume-

ro delle stesse. La legge prevede che in caso di decremento il risultato negativo sia riportato ai successivi esercizi, così da abbattere l'imposta dovuta quando il risultato è positivo. Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica è esente da ogni onere fiscale.

### **Regime fiscale delle somme corrisposte**

Il trattamento fiscale è differenziato per le somme corrisposte in forma di rendita vitalizia o in forma di capitale.

*Le prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia:*

- sono soggette a tassazione progressiva, analogamente ai redditi da lavoro dipendente, per quella parte corrispondente ai premi dedotti in sede di dichiarazione;
- sono esenti da imposta per quella parte corrispondente ai rendimenti maturati già assoggettati all'imposta sostitutiva e ai premi non dedotti in sede di dichiarazione;
- sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5% per quella parte corrispondente alle rivalutazioni della rendita maturata successivamente alla sua erogazione.

*Le prestazioni erogate in forma di capitale:*

- sono soggette a tassazione separata per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche ed i riscatti anche parziali nei casi specificamente previsti dalla legge. L'aliquota fiscale applicabile è determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR ed è soggetta a successivo conguaglio a cura degli uffici finanziari in base all'aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Questa tassazione colpisce solo la parte del capitale corrispondente ai premi dedotti (per questo è importante che il contribuente segnali alla Compagnia gli importi eventualmente non dedotti).

Se l'importo del capitale erogato è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l'imposta verrà applicata anche sugli utili maturati che sono stati già assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11%. Pertanto l'Assicurato, pur potendo riscuotere direttamente il 50% del maturato, ha convenienza economica a richiedere la prestazione in forma capitale nel limite di un terzo, salvo il caso in cui l'importo della rendita vitalizia erogabile risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale. In questa particolare situazione infatti il capitale può essere riscosso per intero senza penalizzazioni sul piano fiscale;

- sono soggette a tassazione progressiva, analogamente ai redditi da lavoro dipendente, i capitali corrisposti in sede di riscatto, diversi da quelli succitati, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione. Dal computo sono comunque esclusi i redditi già assoggettati ad imposta e i premi non dedotti.

- Le somme liquidate agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato sono sottoposte a tassazione separata. La base imponibile è pari al capitale da liquidare diminuito dei premi pagati non dedotti dal Contraente e dei rendimenti finanziari, maturati durante la vita del contratto, già assoggettati ad imposta.

### **13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del diritto italiano.

#### **13.1 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTERABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

#### **13.2 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

il Beneficiario in caso di morte e cioè gli eredi o l'erede, acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

### **14. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI**

Nel caso di necessità di informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Compagnia scrivendo al Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure inviando un fax al numero 02 6555150 Servizio Clienti, oppure chiamando il numero verde



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure al fax 02 6555150 o all'indirizzo e-mail [servizioclienti@skandia.it](mailto:servizioclienti@skandia.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, quale organo istituzionale competente ad esaminare i reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO**

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

### **16. FORO COMPETENTE**

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

## **INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

### **Pubblicità del valore delle quote dei Fondi interni**

Il valore unitario delle quote dei Fondi interni è rilevabile quotidianamente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito [www.skandia.it](http://www.skandia.it).

Per quanto concerne i Fondi interni, la Compagnia si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto di gestione. Il rendiconto di gestione è comunque a disposizione del pubblico presso la sede della Compagnia entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale.

### **Comunicazioni al Contraente**

La Compagnia si impegna ad inviare ad ogni Contraente, entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, una comunicazione contenente il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, il dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle quote di Fondi acquisite, il numero delle quote complessivamente assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento. La Compagnia, come previsto dalla circolare ISVAP n° 249 del 19/06/95, si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati relativi alla stessa, riportati nella presente Nota Informativa e qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

La Compagnia si impegna a fornire informazioni sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata alla Compagnia - Servizio Clienti - mediante lettera raccomandata A.R..

### **Comunicazioni del Contraente/Assicurato**

Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia entro il 30 settembre dell'anno successivo, l'ammontare del premio non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione la Compagnia considererà i versamenti effettuati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

In caso di trasferimento della posizione previdenziale da altra forma Pensionistica Complementare o Individuale, il Contraente/Assicurato si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione ad una nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto o di liquidazione della prestazione pensionistica il Contraente/Assicurato è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante la ricorrenza delle fattispecie espressamente indicate dal Decreto.

Nel corso dell'erogazione della rendita vitalizia l'Assicurato dovrà produrre con periodicità annuale apposita documentazione comprovante l'esistenza in vita.



## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione della legge sulla "privacy", la Compagnia informa il Contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

### a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Compagnia deve acquisire o già detiene, forniti dagli stessi Contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e deve trattarli, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore del Contraente stesso.

La Compagnia richiede pertanto al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Il consenso richiesto riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3).

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che senza i dati del Contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (5) - la Compagnia non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

La Compagnia richiede al Contraente e all'Assicurato di esprimere

re il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (6): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

### b) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del Contraente, ovvero, qualora il Contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8).

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso la Compagnia o presso i soggetti a cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei propri diritti il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 970651, fax 02 6555150, oppure al servizio Call Center, numero verde 800-127483, e-mail: callcenter@skandia.it (10).

## NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare richieste del Contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 4).

3) Cioè dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattati precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici della Compagnia e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" (vedi nota 4).

9) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.



# CONDIZIONI CONTRATTUALI

## ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto è un Piano Individuale di Previdenza di tipo unit linked che prevede la corresponsione all'Assicurato di una rendita vitalizia il cui ammontare iniziale è direttamente collegato al valore delle quote dei Fondi interni prescelti. La corresponsione della rendita avverrà al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni assicurate sono quindi integralmente correlate al valore delle quote dei Fondi interni in cui viene investito il premio.

Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 2.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso, così come l'importo da convertire in rendita alla scadenza del contratto dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

## ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

- se verrà scelta la pensione di vecchiaia la prestazione verrà erogata al raggiungimento da parte dell'Assicurato dell'età prevista per il pensionamento per vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini) fermo restando il vincolo di una durata minima di 5 anni;
- se verrà scelta la pensione di anzianità la prestazione verrà erogata alla cessazione dell'attività lavorativa, sempreché l'Assicurato abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza fermo restando il vincolo di una durata minima di 15 anni;
- in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (per Contraente/Assicurato non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l'età pensionabile di riferimento è convenzionalmente posta pari a 57 anni.

In ogni caso varranno i limiti di età previsti dal regime pensionistico di appartenenza.

L'anzianità di iscrizione che il Contraente/Assicurato abbia maturato presso altre forme pensionistiche è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

All'epoca in cui si verificano le condizioni per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, la Compagnia erogherà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile, calcolata, con riferimento al valore maturato nelle quote dei Fondi riferite al contratto, sulla base dei coefficienti di conversione indicati nella Tabella 1.

Il valore maturato nelle quote dei Fondi interni si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

La Compagnia determina il valore unitario delle quote dei Fondi interni settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Fondi interni allegato. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, di seguito specificato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la richiesta, sempreché l'Assicurato abbia raggiunto il diritto di accedere alla prestazione. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Considerato lo stretto legame esistente tra la prestazione assicurata ed il valore delle quote dei Fondi cui il contratto è collegato, valore che dipende dall'andamento dei prezzi delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, l'importo del capitale maturato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Inoltre l'Assicurato potrà richiedere:

- che la prestazione in forma di rendita sia vitalizia sulla testa dell'Assicurato;

- che la prestazione corrisposta in forma di rendita sia reversibile a favore delle persone legittimate ai sensi della normativa;
- che la prestazione della rendita sia garantita per i primi 5 o 10 anni; se si verifica il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, che la stessa venga erogata ai suoi aventi diritto ai sensi del Decreto per il periodo rimanente;
- la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica.

Tale facoltà è limitata ad un importo non superiore al 50% di quanto maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica derivante dalla conversione del 50% del valore maturato risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale determinato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel qual caso potrà essere richiesto fino al 100% del capitale maturato.

A seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato - da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Compagnia, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'erogazione - la rendita viene corrisposta all'Assicurato, previo ricevimento della documentazione prevista all'art. 21, in via posticipata nella rateazione pattuita.

## ART. 3 - BASI DEMOGRAFICHE

Ai fini della determinazione del coefficiente di conversione di capitale in rendita di cui alla Tabella 1 allegata, l'età anagrafica maturata a tale epoca deve essere corretta applicando la seguente scala di ringiovanimento/invecchiamento, opportunamente differenziata in base al sesso:

Maschi		Femmine	
Generazione dei nati	Correzione dell'età	Generazione dei nati	Correzione dell'età
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Oltre il 1966	-2	Oltre il 1965	-2

## ART. 4 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE NEL PERIODO DI PAGAMENTO DELLA RENDITA VITALIZIA

Nel corso della sua erogazione, la rendita vitalizia entra a far parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo interno Skandia Previdenza, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

a) *Misura della rivalutazione* - La Compagnia dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento, per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia deve essere almeno pari all'1%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico.

b) *Rivalutazione della rendita vitalizia* - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione annua fissata a norma del punto a), entro il 31/12 che precede l'anniversario suddetto. Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento della rendita vitalizia erogata verrà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

## ART. 5 - RIVEDIBILITÀ DELLA TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

La Tabella 1 riporta i coefficienti in vigore attualmente ed applicate all'epoca dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, per la conversione in rendita vitalizia, del controvalore delle quote possedute a tale data; tale tabella non è modificabile nei primi tre anni dalla decorrenza del contratto, nei primi tre anni antecedenti

ti l'erogazione della rendita, né durante l'erogazione della stessa. L'eventuale revisione della Tabella sarà conseguente a variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte sia dalle rilevazioni statistiche nazionali sia dalla Compagnia stessa, oppure per effetto di modifiche della base finanziaria, quest'ultima in base alle indicazioni previste nel provvedimento ISVAP n. 1036/98; tuttavia, mentre la modifica della base finanziaria avrà effetto solo sulle quote acquistate successivamente all'entrata in vigore della modifica, la modifica della base demografica avrà effetto anche sulle quote acquistate precedentemente nel rispetto dei limiti di cui al primo capoverso del presente articolo. Le modifiche possono essere applicate previo preavviso scritto con lettera raccomandata A.R., da parte della Compagnia all'Assicurato, almeno 6 mesi prima rispetto alla sua applicazione.

L'Assicurato, con il consenso del Contraente, ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche. Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si intenderanno pienamente accettate. Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione. Il trasferimento avverrà senza conseguenze sulla prestazione assicurata.

#### **ART. 6 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE**

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei Fondi interni alla Compagnia, di seguito elencati:

Soluzione Molto Prudente  
Soluzione Prudente  
Soluzione Moderata  
Soluzione Aggressiva  
Soluzione Molto Aggressiva  
Soluzione Etica  
Soluzione Market Timing  
Obbligazionario Italia Vega

Le attività dei Fondi saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

I Fondi interni sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

#### **ART. 7 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI**

La Compagnia ha la facoltà di istituire altri Fondi interni.

La Compagnia ha inoltre la facoltà - come dettagliatamente descritto nella Nota Informativa e disciplinato nel Regolamento dei Fondi interni - di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni esistenti e di disporre la fusione dei predetti Fondi con altri Fondi interni alla Compagnia, allo scopo di perseguire gli interessi dei Contraenti, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie. In tali casi la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e le fusioni tra Fondi 3 mesi prima della data prevista per la modifica.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

Qualora il Contraente sottoscriva la Proposta in un dato momento ma intenda perfezionare e far decorrere il contratto ad una data successiva, dovrà esprimere tale richiesta nella Proposta, barrando "Decorrenza tramite successiva richiesta scritta del Contraente". Successivamente, quando intende avviare il Piano, dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta in cui è indicata la data di decorrenza che dovrà coincidere con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia disponga del premio.

La Compagnia si riserva la facoltà di non accettare le richieste di attivazione pervenute in data successiva al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della Proposta.

#### **ART. 9 - IL PREMIO E SUO VERSAMENTO**

##### *Piano dei versamenti*

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

- 1) *la durata del piano*; la durata del piano deve essere compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 30 anni; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 70 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto per gli Assicurati di sesso maschile, e non deve superare la differenza tra 65 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto per gli Assicurati di sesso femminile;
- 2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano, salvo quanto previsto all'art. 12 - Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo;
- 3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere trimestrale, semestrale o annuale.

##### **Modalità di pagamento**

I premi possono essere versati attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

*Per il pagamento del primo premio periodico e dei premi aggiuntivi:*

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario n° 104310/61 - ABI 01030 - CAB 1600 - IBAN IT 69 S 01030 01600 000010431061 intestato a Skandia Vita S.p.A. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

*Per il pagamento dei premi periodici successivi al primo, previsti dal piano di versamenti:*

- *in caso di piani con ricorrenza di pagamento trimestrale e semestrale:*

- unicamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (RID) del Contraente.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico.

- *in caso di piani con ricorrenza di pagamento annuale:*

- tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (RID) del Contraente. In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico;
- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario n° 104310/61 - ABI 01030 - CAB 1600 - IBAN IT 69 S 01030 01600 000010431061 intestato a Skandia Vita S.p.A. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A..

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

##### **Giorno di disponibilità**

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia riceve il bonifico e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta di seguito indicati. Ai pagamenti tramite assegno bancario vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

##### **Modalità di corresponsione dei premi**

Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 1.000.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;
- *rateazioni annuali*:
  - nel caso di pagamento della rata effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.
  - nel caso di pagamento della rata effettuato mediante bonifico o assegno: dal mese in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio.

Il pagamento delle rate – se effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente – verrà effettuato con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dal Contraente.

Il pagamento delle rate annuali effettuato mediante bonifico o assegno dovrà essere effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno, nel rispetto dei giorni di valuta specificati al precedente paragrafo "Giorno di disponibilità".

Inoltre il Contraente ha la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite all'art. 11 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo;
- modificare l'importo e la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato all'art. 12 - Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali sospensioni e modifiche mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R. secondo la tempistica prevista dagli artt. 11 e 12.

#### *Premi aggiuntivi*

Oltre al pagamento del premio periodico annuo previsto dal piano, il Contraente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, ha la facoltà di effettuare dei versamenti di premi aggiuntivi, di importo non inferiore a Euro 250 ciascuno. I versamenti di premi aggiuntivi verranno investiti in quote dei Fondi interni secondo la scelta effettuata dal Contraente.

### **ART. 10 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE**

Nel momento della conclusione del contratto il premio viene investito, al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio e del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, nelle quote dei Fondi interni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del primo premio periodico, investito al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio e del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, dei premi aggiuntivi e dei premi periodici successivi al primo versati tramite bonifico o assegno, investiti entrambi al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio, coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da pagamento dei premi periodici successivi al primo versati mediante addebito automatico sul c/c del Contraente, investiti al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio, coincide:

- in caso di ricorrenza trimestrale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- in caso di ricorrenza semestrale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- in caso di ricorrenza annuale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare del caricamento per oneri di acquisto sul premio e, nel caso del primo premio periodico annuo, del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- la durata del piano e l'importo del premio periodico;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno in cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi interni attribuite a fronte del pagamento del premio.

La frazione di premio relativa alla copertura caso morte, prevista dalla presente polizza all'art. 17 - Diritto di riscatto è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui all'art. 15 - Costi.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

### **ART. 11 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI PERIODICI SUCCESSIVI AL PRIMO**

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione, la Compagnia continuerà ad effettuare il prelievo del caricamento periodico per spese di distribuzione e del caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui all'art. 15 - Costi.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte del Contraente devono pervenire alla Compagnia mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che il Contraente vuole sospendere o riattivare.

### **ART. 12 - MODIFICA DELL'IMPORTO E DELLA RICORRENZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO ANNUO**

In qualsiasi momento il Contraente può richiedere alla Compagnia di aumentare o diminuire l'importo del premio periodico annuo, fermo restando l'importo minimo previsto all'art. 9 - Il premio e suo versamento.

In caso di modifica dell'importo del premio periodico annuo previsto dal piano, la Compagnia continuerà a prelevare, oltre al caricamento per oneri di acquisto sul premio, anche il caricamento periodico per spese di distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto. Tali costi sono dettagliatamente specificati all'art. 15 - Costi.

Inoltre, in qualsiasi momento, il Contraente può richiedere alla Compagnia di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento scelta dal Contraente entreranno in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento della richiesta scritta del Contraente effettuata, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure tramite raccomandata A.R., entro la fine dell'anno solare in corso. Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento così comunicati resteranno invariati sino ad una eventuale nuova richiesta da parte del Contraente.

### **ART. 13 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO**

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento del premio, la Compagnia continuerà ad effettuare il prelievo del caricamento periodico per spese di

distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui all'art. 15 - Costi.

#### ART. 14 - DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato la Compagnia applicherà quanto previsto dalla normativa vigente agli artt. 1892 c.c. e 1893 c.c.. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della rendita vitalizia.

#### ART. 15 - COSTI

Il presente contratto prevede:

##### costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per oneri di acquisto sul premio, calcolato e prelevato su tutti i premi periodici annui e sui premi aggiuntivi, pari al 3% del premio stesso; i premi aggiuntivi derivanti da trasferimento da altra forma di previdenza complementare non prevedono il pagamento di alcun caricamento per oneri di acquisto sul premio;
- un caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto pari ad Euro 50 annui. Tale caricamento viene prelevato la prima volta, al momento della sottoscrizione del contratto, dal primo premio periodico annuo. Per gli anni successivi a quello di decorrenza della polizza, tale caricamento viene prelevato il giorno di riferimento successivo al 30 giugno di ogni anno, direttamente dal numero totale di quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- un caricamento periodico per spese di distribuzione pari al 2,5% del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Detti caricamenti vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza;
- un caricamento per spese di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'erogato come specificato al paragrafo "1.1.2 Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia";
- un costo inerente al trasferimento verso altre forme pensionistiche disciplinate dal Decreto pari a Euro 100.

##### spese gravanti sui Fondi interni

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti, come dettagliatamente specificato nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

#### ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e l'epoca in cui si verificano le condizioni per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche e cioè:

- il compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di vecchiaia);
- la cessazione dell'attività lavorativa qualora l'Assicurato abbia una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza e sia iscritto a forme pensionistiche complementari o individuali da almeno 15 anni (pensione di anzianità).

E' facoltà del Contraente prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 5 anni.

#### ART. 17 - DIRITTO DI RISCOATTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 - bis del Decreto, l'Assicurato può esercitare il diritto di riscatto, anche parziale, solamente se sono trascorsi 8 anni dalla conclusione del contratto: per acquisto prima casa per sé o per i figli, per interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa, per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per spese da sostenere durante il periodo di fruizione dei congedi e per la formazione continua ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 8 marzo 2000. Per la determinazione degli 8 anni si tiene conto del periodo eventualmente maturato presso altre forme pensionistiche. Il riscatto totale è altresì ammesso in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza vincoli temporali.

L'Assicurato che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R. con la quale sia documentata la ricorrenza delle condizioni

previste dalle disposizioni di legge.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi interni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente. La conversione delle quote in somme da erogare avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, gli eredi riscattano il capitale maturato. In questo caso il valore di riscatto varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,1% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi interni valorizzate il giorno di riferimento successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte della Compagnia la notizia del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
0 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - Oltre	100,1%

La Compagnia corrisponderà il valore di riscatto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

#### ART. 18 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi interni, maggiorato del caricamento per oneri di acquisto sul premio, prelevato sul primo premio periodico annuo. Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui è stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

#### ART. 19 - OPERAZIONI DI SWITCH

L'operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata AR, del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

#### ART. 20 - TRASFERIMENTO VERSO E DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Come previsto dal Decreto, l'Assicurato può trasferire la propria



posizione, dopo un periodo di permanenza di almeno 3 anni nella forma di Previdenza Individuale tenendo conto degli anni eventualmente maturati presso altre forme Pensionistiche Complementari tra quelle previste dallo stesso Decreto. Il limite di permanenza minima è 3 anni e non si applica qualora il trasferimento sia richiesto in conseguenza dell'accesso ad altra forma previdenziale in relazione ad un mutamento di attività dell'Assicurato.

La Compagnia attuerà le condizioni di trasferimento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'art. 21 e il disinvestimento delle quote avverrà il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di trasferimento - con la documentazione prevista all'art. 21 delle Condizioni Contrattuali - del Contraente. La conversione delle quote in somme da trasferire avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

L'importo trasferibile verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento, e diminuito di un costo pari a Euro 100.

E' inoltre consentito il trasferimento da altra forma di Previdenza Complementare nel rispetto delle condizioni sopra previste.

#### **ART. 21 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:

- *in caso di riscatto parziale*
  - fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell'Assicurato;
  - documentazione idonea ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesto il riscatto;
  - eventuale documentazione idonea attestante l'anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica di provenienza;
- *in caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa*
  - fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell'Assicurato;
  - Documento di Polizza e appendici;
  - documentazione idonea a comprovare la cessazione dell'attività lavorativa;
- *in caso di riscatto a seguito di decesso dell'Assicurato*
  - fotocopia di un documento di identità valido dell'erede;
  - fotocopia del codice fiscale dell'erede;
  - Documento di Polizza e appendici;
  - certificato di morte dell'Assicurato;
  - eventuale comunicazione per conto del Contraente, relativa alla deducibilità dei premi corrisposti;
  - fotocopia legalizzata dell'eventuale testamento valido e non impugnato ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l'Assicurato non ha lasciato testamento (completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica);
  - decreto del giudice tutelare sulla riscossione del capitale nel caso gli eredi siano minori o incapaci;
- *in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica*
  - fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell'Assicurato;
  - Documento di Polizza e appendici;

- documentazione che attesti il diritto ad accedere ad altra forma a seguito della nuova attività lavorativa;

- *in caso di richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica*
    - fotocopia di un documento di identità valido dell'Assicurato;
    - fotocopia del codice fiscale dell'Assicurato;
    - Documento di Polizza e appendici;
    - documentazione idonea ad attestare il regime obbligatorio di appartenenza;
    - nel caso di prestazione di anzianità, documentazione idonea ad attestare la cessazione dell'attività lavorativa;
    - documentazione che attesti l'iscrizione alla data del 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992 senza che, da allora, sia stato esercitato il riscatto a seguito della cessazione dei requisiti di partecipazione (non necessaria se il Contraente aveva trasferito la posizione previdenziale nel presente contratto).
- Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia, ad eccezione della rendita, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione e decorso tale termine saranno dovuti gli interessi moratori. Il pagamento della rendita invece sarà erogato in forma posticipata, previo ricevimento della documentazione e secondo la rateazione prescelta dall'Assicurato.
- In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **ART. 22 - BENEFICIARI**

Le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 2 spettano all'Assicurato. In caso di morte dell'Assicurato prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il capitale è liquidato agli eredi (legittimi e testamentari). Non è ammessa la designazione da parte dell'Assicurato di soggetti beneficiari diversi da quelli indicati dalla legge.

#### **ART. 23 - COMUNICAZIONI DA PARTE DEL CONTRAENTE**

Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia entro il 30 settembre dell'anno successivo, l'ammontare del premio non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione la Compagnia considererà i versamenti effettuati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

In caso di riscatto, di trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma Pensionistica Complementare o Individuale, o di liquidazione della prestazione pensionistica, il Contraente/Assicurato si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie, nonché a produrre la documentazione riepilogata al precedente articolo 21.

Nel corso della erogazione della rendita vitalizia l'Assicurato dovrà produrre con periodicità annuale apposita documentazione comprovante l'esistenza in vita.

#### **ART. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

#### **ART. 25 - FORO COMPETENTE**

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

#### **ART. 26 - TASSE ED IMPOSTE**

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI DI PIANETA PREVIDENZA:

Soluzione Molto Prudente • Soluzione Prudente • Soluzione Moderata • Soluzione Aggressiva • Soluzione Molto Aggressiva • Soluzione Etica  
• Soluzione Market Timing • Obbligazionario Italia Vega

### Art. 1 - ASPETTI GENERALI

#### Denominazione dei Fondi

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati: Soluzione Molto Prudente - Soluzione Prudente - Soluzione Moderata - Soluzione Aggressiva - Soluzione Molto Aggressiva - Soluzione Etica - Soluzione Market Timing - Obbligazionario Italia Vega.

Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

#### Tipologia di Fondi

I Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

#### Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Skandia Vita S.p.A. che preveda la sottoscrizione dei Fondi stessi. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale dei Fondi interni redatto in ossequio alla circolare n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

#### Destinazione dei versamenti

Il Contraente può allocare il premio, secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati, nei Fondi interni denominati Soluzione Molto Prudente - Soluzione Prudente - Soluzione Moderata - Soluzione Aggressiva - Soluzione Molto Aggressiva - Soluzione Etica - Soluzione Market Timing - Obbligazionario Italia Vega.

#### Crediti d'imposta

Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'investimento di diritto italiano, viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull'eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

#### Retrocessioni

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristorno finanziario di commissioni di gestione.

### Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI CIASCUN FONDO

#### Soluzione Molto Prudente

##### Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira a preservare nel breve periodo il valore del capitale investito senza rinunciare ad una moderata rivalutazione dell'investimento anche mediante una ridotta esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte monetaria e obbligazionaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di breve periodo.

##### Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

##### Obiettivi di investimento

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe fino ad un massimo del 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente monetario e obbligazionario. Una quota residuale viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

#### Soluzione Prudente

##### Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati obbligazionari, monetari e valutari, nonché una moderata esposizione ai mercati azionari internazionali. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

##### Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

##### Obiettivi di investimento

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe prevalentemente in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario, monetario. Una quota minima del 20% viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

#### Soluzione Moderata

##### Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante un'esposizione bilanciata ai mercati obbligazionari/monetari e azionari, e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro, una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

##### Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe una percentuale minima del 40% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e la parte rimanente in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

### **Soluzione Aggressiva**

#### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

#### **Grado di rischio del Fondo**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe una percentuale minima del 60% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

### **Soluzione Molto Aggressiva**

#### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

#### **Grado di rischio del Fondo**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Molto Alto.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

### **Soluzione Etica**

#### **Finalità e potenziali destinatari del Fondo**

Il Fondo mira ad ottenere una moderata rivalutazione del capitale investito mediante una limitata esposizione ai mercati azionari e valutari. Il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere elevato.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

#### **Grado di rischio del Fondo**

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

### **Obiettivi di investimento**

*Tipologia degli attivi:* il Fondo investe fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR cosiddetti "etici", sia ad indirizzo prevalentemente azionario, che obbligazionario e monetario. Tali OICR appartengono tassativamente ad almeno una delle seguenti categorie, di seguito elencate per ordine decrescente di preferenza:

- I Fondi etici "sostenibili a lungo termine" cioè gli OICR la cui selezione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a carattere economico-finanziario, nelle quali si integrano considerazioni sociali, ambientali ed etiche partendo dal presupposto che questi aspetti, integrati nella cultura aziendale, sono dei criteri fondamentali di successo che portano ad un'economia "sostenibile" a lungo termine. Il processo di selezione e di monitoraggio viene affidato ad un comitato di controllo indipendente dal gestore che garantisce l'eticità delle scelte e del processo, oltre ad effettuare un controllo periodico sul rispetto delle regole di selezione e di gestione del Fondo.
- I Fondi etici "socialmente responsabili" cioè gli OICR la cui selezione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a carattere economico-finanziario nelle quali si integrano considerazioni sociali, ambientali ed etiche attraverso dei criteri d'inclusione e di esclusione nello scopo di scegliere le società "socialmente responsabili". L'analisi di sostenibilità riguarda l'attività complessiva delle società e viene effettuata con il supporto di un'unità di ricerca interna o esterna con il dovuto supporto metodologico, e l'eventuale supporto di un comitato etico;
- I Fondi etici "tematici", cioè gli OICR che analizzano in profondità la politica aziendale nei confronti di una tematica di particolare rilevanza (politica ambientale, sociale, etc.), senza però effettuare un'analisi completa delle società. Questi Fondi sono spesso in relazione con temi quali la protezione dell'ambiente e/o lo sviluppo di energie alternative o di qualunque tecnologia che porti ad un miglioramento della relazione tra l'uomo e la natura.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

*Aree geografiche di investimento:* tutte le aree geografiche.

*Esposizione al rischio di cambio:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

## Soluzione Market Timing

### Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

### Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.

### Obiettivi di investimento

**Tipologia degli attivi:** il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

**Aree geografiche di investimento:** tutte le aree geografiche.

**Esposizione al rischio di cambio:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

### Obbligazionario Italia Vega

### Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esclusiva esposizione ai mercati obbligazionari e monetari nonché valutari. Il rischio degli investimenti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

### Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

### Obiettivi di investimento

**Tipologia degli attivi:** il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo può investire in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Il Fondo investe inoltre in strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.

**Aree geografiche di investimento:** tutte le aree geografiche.

**Esposizione al rischio di cambio:** per l'investimento in strumenti

finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

## Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEI FONDI

**1.** I Fondi interni, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, sono composti da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali dei Fondi, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli al Contraente. Tali modifiche saranno trasmesse ai Contraenti nei termini previsti nel successivo Art. 6 - Modifiche Regolamentari.

**2.** Ai sensi del presente Regolamento, il livello di rischio viene determinato in base alla volatilità annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio molto basso	meno di 1%
rischio basso	da 1% a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio alto	da 8% a 15%
rischio alto	da 15% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

**3.** Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

**4.** La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

**5.** La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

**6.** Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

**7.** La Compagnia, e nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

**8.** Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dall'Ufficio Italiano dei Cambi e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato del venerdì o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti derivati non trattati in mercati regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla determinazione del valore corrente degli stessi.



#### **Art. 4 - REVISIONE CONTABILE**

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento e della Circolare ISVAP n° 317 del 15/01/1998, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

#### **Art. 5 - SPESE DEI FONDI**

Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:

- *oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè*
  - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
  - spese di verifica e di revisione del Fondo;
  - spese di amministrazione e custodia titoli;
  - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
  - spese per bolli.

Per il solo Fondo Soluzione Market Timing, gravano anche delle commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del Fondo.

- *oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:*

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); percentuale minima dello 0,15% e massima del 2,50%;
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno investe.

#### **Art. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI**

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

#### **Istituzione di nuovi Fondi**

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornan-

do le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Società distributrice.

#### **Modifiche del Fondo**

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia. Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra. Le modifiche regolamentari potranno anche intervenire per adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente, apporterà le stesse in via automatica.

#### **Fusione con altri Fondi**

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione dei Fondi interni Soluzione Molto Prudente - Soluzione Prudente - Soluzione Moderata - Soluzione Aggressiva - Soluzione Molto Aggressiva - Soluzione Etica - Soluzione Market Timing - Obbligazionario Italia Vega con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà messa in opera secondo le modalità esposte nella Nota Informativa.

#### **Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI CIASCUN FONDO**

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, quest'ultimo coincidente con il venerdì di ogni settimana.

#### **Art. 8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE**

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo. Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo o comunque sul sito web [www.skandia.it](http://www.skandia.it).

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO SKANDIA PREVIDENZA

### Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Skandia Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome Skandia Previdenza ed indicata nel seguito come Fondo.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterra ad eventuali successive disposizioni.

### Art. 2

La gestione del Fondo Skandia Previdenza è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.LGS n.58 del 24/2/1998, la quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al presente regolamento. In particolare sono sottoposti a revisione contabile: i criteri di valutazione delle attività attribuite al Fondo, la misura del rendimento annuo del Fondo e l'adeguatezza delle attività appartenenti al Fondo rispetto all'ammontare delle riserve matematiche.

### Art. 3

Il rendimento annuo del Fondo Skandia Previdenza per l'esercizio relativo alla revisione contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio alla consistenza media degli investimenti del Fondo stesso. Per risultato finanziario

del Fondo di devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, ivi comprese le spese per la revisione contabile del Fondo al netto di una commissione pari al 10% annuo dei proventi finanziari. Tale commissione non potrà essere inferiore all'1% annuo del valore medio della gestione del Fondo. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo incrementato dell'eventuale capitalizzazione dello scarto d'emissione e, nel caso di titoli immobilizzati, del relativo scarto di negoziazione. Gli scarti di emissione vengono calcolati al lordo della ritenuta fiscale e utilizzando il principio del pro-rata temporis. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l'esercizio relativo alla revisione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre.

### Art. 4

La Compagnia si riserva di apportare all'art. 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione finale.

## Tabella 1

CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE SESSO: MASCHILE					CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE SESSO: FEMMINILE				
Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	41.80	41.36	41.15	41.01	50	37.80	37.45	37.27	37.15
51	42.66	42.21	41.98	41.84	51	38.46	38.09	37.91	37.79
52	43.58	43.10	42.87	42.71	52	39.16	38.78	38.59	38.46
53	44.54	44.05	43.81	43.64	53	39.89	39.50	39.30	39.17
54	45.57	45.06	44.80	44.63	54	40.67	40.26	40.06	39.92
55	46.67	46.12	45.86	45.68	55	41.50	41.07	40.86	40.72
56	47.83	47.26	46.98	46.79	56	42.38	41.93	41.71	41.56
57	49.06	48.46	48.17	47.97	57	43.31	42.84	42.61	42.46
58	50.37	49.74	49.43	49.23	58	44.30	43.81	43.57	43.41
59	51.78	51.11	50.78	50.56	59	45.36	44.85	44.59	44.43
60	53.28	52.57	52.23	52.00	60	46.49	45.95	45.69	45.51
61	54.89	54.14	53.77	53.53	61	47.70	47.14	46.86	46.67
62	56.62	55.82	55.43	55.17	62	49.00	48.40	48.11	47.91
63	58.47	57.62	57.21	56.93	63	50.39	49.76	49.45	49.24
64	60.47	59.56	59.12	58.82	64	51.89	51.22	50.89	50.67
65	62.62	61.65	61.17	60.86	65	53.50	52.79	52.44	52.21
66	64.94	63.89	63.38	63.05	66	55.25	54.49	54.11	53.87
67	67.45	66.32	65.77	65.41	67	57.13	56.32	55.92	55.66
68	70.16	68.94	68.34	67.95	68	59.18	58.31	57.88	57.60
69	73.10	71.77	71.13	70.71	69	61.41	60.47	60.01	59.71
70	76.28	74.84	74.14	73.68	70	63.84	62.83	62.33	62.01

\* Età da correggere applicando la tabella di cui all'art. 3 - Basi demografiche delle Condizioni Contrattuali.


Coefficienti di conversione da capitale in rendita determinata sulla base della tavola demografica RG48, del tasso tecnico del 2% e della commissione per spese di pagamento della rendita pari all'1% annuo dell'importo erogato. Tali coefficienti sono espressi per 1000 Euro di capitale.

Le presenti Nota Informativa e Condizioni Contrattuali sono state redatte nell'aprile 2005

*Allegato alla Nota Informativa di Pianeta Previdenza  
Parte integrante della Nota Informativa*

**Soluzione Molto Prudente**


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +1,9%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -1,3%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 2%  
Profilo di rischio: Basso  
Orizzonte d'investimento: 1 anno

**Soluzione Prudente**


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +3,1%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -4,3%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 6%  
Profilo di rischio: Medio Basso  
Orizzonte d'investimento: 2 anni

**Soluzione Moderata**


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +5,9%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -8,2%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 12%  
Profilo di rischio: Medio Alto  
Orizzonte d'investimento: 5 anni

**Soluzione Aggressiva**


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +7,2%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -11,2%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 20%  
Profilo di rischio: Alto  
Orizzonte d'investimento: oltre 5 anni

### Soluzione Molto Aggressiva


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +9,0%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -10,5%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 30%  
Profilo di rischio: Molto Alto  
Orizzonte d'investimento: oltre 5 anni

### Soluzione Etica


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +3,4%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -2,9%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 12%  
Profilo di rischio: Medio Alto  
Orizzonte d'investimento: 3 anni

### Soluzione Market Timing


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +3,9%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -1,7%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.


**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 15%  
Profilo di rischio: Alto  
Orizzonte d'investimento: 5 anni

### Obbligazionario Italia Vega


**Rendimento annuo del Fondo**



Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +2,4%  
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -1,0%

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

**Volatilità annua di riferimento del Fondo**



Volatilità media attesa: 2%  
Profilo di rischio: Basso  
Orizzonte d'investimento: 3 anni

Il presente Allegato alla Nota Informativa è stato redatto nell'aprile 2005